



2

Consiglio Regionale della Puglia

II COMMISSIONE
Decisione n. 55

IV COMMISSIONE
Decisione n. 59

V COMMISSIONE
Decisione n. 42

D.d.I. "Norme organizzative e procedurali in materia di usi civici".

P.d.I. "Norme in materia di usi civici" a firma del consigliere Cera.

Seduta congiunta del 30 ottobre 1997.

Presenti 2° Commissione: Basurto, Carozzo, Errico, Macri.

Presenti 4° Commissione: Salamino(Presidente), Aloisi, Caruso, Colangelo, Lospinuso, Morra, Mincuzzi, Rinaldi, Sgobio, Tateo.

Presenti 5° Commissione: Stefanetti, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, Lospinuso, Mineo, Pepe, Carbonelli (Tundo), Valente.

LA 2°, 4° e 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN SEDUTA CONGIUNTA

- Visto le precedenti decisioni II Commissione n. 46, IV Commissione n. 50 e V Commissione n. 28 del 13 Marzo 1997;
- presa in esame la norma finanziaria di cui all'art. 21 del testo unificato proposto dalla II, IV e V Commissione nella seduta predetta;
- riformulata ed approvata la nuova norma finanziaria;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del d.d.I. e della p.d.I. di che trattasi, come modificati nell'allegato testo unificato.

DESIGNANO RELATORI

I CONSIGLIERI STEFANETTI, CERA, COLANGELO

La decisione congiunta è stata espressa con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Basurto, Carozzo, Errico, Macri, Salamino, Lospinuso, Rinaldi, Caruso, Morra, Mincuzzi, Colangelo, Tateo, Stefanetti, Lomelo, Balducci, Carbonelli, Marmo, Mineo, Pepe, Tedesco.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 8/P del 6 novembre 1997

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 6 novembre 1997 il seguente provvedimento, trasmesso dalla Commissione consiliare V in data 31 ottobre 1997.

TESTO UNIFICATO "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1776 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332".

2. La I Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario favorevole, nei termini previsti dalla nota della Ragioneria n. 20/P/4775 che si allega alla presente.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Crocco, Angiuli, Basurto, Caroppo, Cera, Frisullo, Introna, Tondo.

contrario:

di astensione: Di Cesare, Tagliente.

assente al momento del voto: Festinante.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE
(Avv. Antonio CROCCO)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

Alla 1^a Commissione Consiliare
SEDE

All'Assessorato all'Agricoltura
SEDE

Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale
SEDE

All'Ufficio Legislativo della G.R.
SEDE

Alla Segreteria della Giunta
Regionale
SEDE

Prot. n° 20/P/4775/U.I. del 19 NOV. 1997


OGGETTO: S.D.D.L.- TESTO UNIFICATO "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1776 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332".

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore, a condizione che venga approvato il D.D.L. relativo alle variazioni di bilancio con le poste proposte.

1 ^a Commissione Consiliare Permanente	
Prot. n°	20/11/97
del	20.11.97

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)



ASSESSORATO AGRICOLTURA
FORESTE E PESCA
Lungomare Nazario Sauro - BARI

Copertina del fax

Destinatario: all'at. della sig.ra
Bice Romanazzi

Telefono: _____

Fax: 5414212

Mittente: **REGIONE PUGLIA**
Assessorato Agricoltura e Foreste
IL COORDINATORE
DOTT. MATTEO ANTONICELLI


Fax: 080/5405233

TEL : 080/5405224

Data: _____

Pagine inclusa questa
copertina: due

OGGETTO: modifica nome fundazio
nt 29 del 21/01/92

NOTE : Domestini


5

21

Articolo ~~16~~
(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di £.100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge. La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della parte spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, approvato con la legge regionale 5 giugno 1997 n.16, avente la seguente descrizione: " Attuazione legge regionale n. in materia di usi civici".

2. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1997, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1977 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni:

capitolo 114120 da £.6.000.000.000	a £.5.900.000.000	- £.100.000.000=;
capitolo 121131 da £. 0	a £. 100.000.000	+£.100.000.000=.

[Handwritten signature]
Per cui
Noblo h p r o

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Puglia

6.

P.D.L. A FIRMA DEL CONSIGLIERE CERA "NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"

D.D.L. "NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IN MATERIA DI USI CIVICI".

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA 2° - 4° - 5° COMMISSIONE CONSILIARE

"USI CIVICI E TERRE COLLETTIVE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766 E DEL R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 332".

Esaminati dalla 2°, 4° e 5° Commissione consiliare nelle sedute congiunte 13 marzo 1997 e il 30 ottobre 1997.

Relatori: STEFANETTI, CERA, COLANGELO.

Decisione congiunta n. 55/2° Comm.-59/4° Comm.-42/5° Comm.....	Pag. 2
Decisione I Commissione n. ... <i>R./P. 0.6/11/97</i>	
Relazione a firma dei consiglieri Stefanetti, Cera, Colangelo	Pag. 4
Allegato n. 1 (relazione p.d.l. Cera)	Pag. 13
Allegato n. 2 (relazione d.d.l. G.R.)	Pag. 15
Allegato n. 3 (relazione dott. Oliveti)	Pag. 16
Testo unificato proposto dalle tre Commissioni consiliari permanenti	Pag. 19
Proposta di legge a firma del consigliere Cera	Pag. 32
Disegno di legge G.R.	Pag. 50

Ottobre 1997.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

7

"USI CIVICI E TERRE COLLETTIVE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16

GIUGNO 1927, N. 1766 E DEL R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 332".

TESTO UNIFICATO

P.d.I. "Norme in materia di usi civici", a firma del Consigliere Cera

D.d.I. "Norme organizzative e procedurali in materia di usi civici".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il testo unificato che ci accingiamo ad esaminare è il risultato di una **approfondita riflessione** svoltasi in seno alla 2°, 4° e 5° Commissione in seduta congiunta, che ha visto anche momenti di confronto con amministratori pubblici e tecnici esperti. La materia infatti presenta profili storico-giuridici, talmente complessi dovuti anche alla necessità di salvaguardare tradizioni e consuetudini da rendere estremamente specialistico l'argomento. D'altro canto il processo di redistribuzione delle competenze istituzionali ed amministrative sviluppatosi in questi ultimi anni ha ulteriormente fatto avvertire la necessità di porre ordine nel vigente ordinamento, tanto che è ormai da tempo pronta una proposta di legge

quadro nazionale in materia di usi civici e demani collettivi , curata da un gruppo di lavoro costituito da funzionari regionali responsabili della materia.

In attesa che il Parlamento ponga la sua attenzione al riguardo, o che diversi assetti costituzionali ridisegnino diverse competenze regionali (federalismo) è da tempo ormai urgente che, nei limiti dell'ordinamento attuale, la Regione provveda al riordino della materia. Premono infatti ragioni ed interessi legittimi, di natura sociale, collettivi ed individuali - a tutti ben noti - che non possono più ulteriormente attendere e a cui bisogna dare urgenti risposte.

Come si è detto prima, l'elaborazione del testo unificato è stata meditata ed accurata, frutto di un lavoro collettivo svolto sotto la guida del Presidente della 5° Commissione, il collega Stefanetti cui da parte nostra va riconosciuto il merito di aver dato il necessario impulso e coordinamento concludenti.

Si è iniziato il lavoro di esame della p.d.l. e del d.d.l. affidando ad una Sottocommissione congiunta della 2°, 4° e 5° Commissione, assistita da funzionari regionali esperti nei vari settori coinvolti, il compito di preparare la bozza di testo unificato. Nel suo lavoro preparatorio la sottocommissione si è avvalsa della collaborazione esterna del dott. Oliveti, funzionario esperto della Regione Toscana, nominato all'uopo dall'Ufficio di Presidenza. Si è provveduto anche a prendere direttamente visione dei problemi da affrontare, organizzando visite di particolari zone (Gargano, Palagianello) e confrontandosi sui luoghi con gli amministratori delle municipalità locali. Infine la riunione plenaria delle tre Commissioni ha licenziato il testo sottoposto alla vostra attenzione.

Entrando ora nel merito delle soluzioni proposte, va subito ribadito che la materia presenta un tecnicismo giuridico assai complesso. Ciò ci spinge a consigliare ai colleghi, che volessero approfondire la materia, a leggersi le

9

relazioni introduttive alla p.d.l. Cera ed al d.d.l. in esame nonché una nota del dott. Oliveti, che si allegano alla presente relazione, come documenti integrativi utili per l'inquadramento storico, legislativo, giuridico e fattuale della materia in Puglia. Si riporta invece di seguito la lettura analitica del testo unificato.

L'art. 1 mette in evidenza che la Regione intende perseguire lo sviluppo ordinato e compatibile delle attività agro-silvo pastorali delle terre di uso civico per conseguire principalmente forme durevoli di occupazione; definisce le aree di proprietà collettiva, richiamando la legge fondamentale (legge n. 1766 del '27), il suo regolamento di applicazione (r.d. n. 332 del '28) ed i provvedimenti legislativi con i quali sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative relative alla materia degli usi civici, già attribuite al Capo dello Stato, al soppresso Ministero per l'agricoltura e per le foreste, ad altri organi periferici dello Stato ed al Commissario per gli usi civici (art. 1 d.p.r. n. 11/72, articoli 66 e 100 d.p.r. n. 616/77, d. l. n. 272/93).

La necessità di ribadire che alla Regione sono state trasferite tutte le funzioni amministrative relative alla materia degli usi civici, nessuna esclusa, discende dal fatto che da parte di qualcuno si sostiene che alcune funzioni amministrative in materia di usi civici spettano ancora allo Stato (Ai Commissariati e al Ministero). Tale interpretazione viene motivata dal fatto che il d.l. n. 272 del 4 gennaio 1933, riguardante la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il trasferimento alle Regioni di tutte le residue competenze amministrative relative agli usi civici decadde senza che venisse convertito in legge.

Si oppongono tuttavia a tale interpretazione due ragioni sostanziali. La prima è che il decreto n. 272, sia pur non convertito in legge, ha comunque avuto

l'effetto di sopprimere il Ministero per l'agricoltura. La seconda ragione risiede nel fatto che con l'istituzione del nuovo Ministero per le risorse agricole ed alimentari (Legge 491/93) si riconferma il trasferimento alle Regioni (comma 22 dell'art. 1) delle funzioni amministrative. Rimane esterna alle Regioni solo la competenza giurisdizionale dei Commissari (art. 5 della legge n. 491) che non può che essere allocata al Ministero di grazia e giustizia.

L'art. 2 tratta dei procedimenti amministrativi. Conferma l'obbligo di rispetto della legge fondamentale ed individua quegli strumenti che meglio si adattano a risolvere i problemi specifici della Puglia.

Si sospendono, nelle more dell'avvento della legge quadro nazionale, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni, le legittimazioni, le quotizzazioni e le assegnazioni a categorie. Le prime perché questo istituto necessario nei primi tempi dell'applicazione della legge per sanare situazioni possessorie illegittime, sono divenute una sanatoria perpetua di occupazioni abusive alle quali deve pur porsi termine. Le seconde per il fatto che se una volta piccole quote di pochi metri quadrati potevano soddisfare i bisogni delle popolazioni rurali, oggi occorrono unità culturali sempre superiori a decine di ettari; questo porterebbe alla dispersione del demanio civico a favore di pochissimi utenti. Infine, l'assegnazione a categorie, che consiste nella catalogazione distinta delle terre utilizzabili per l'attività agricola da quelle silvo-pastorali, non ha ora più significato per la necessità delle quotizzazioni.

Si è precisato, però, che la sospensione di detti istituti non impedisce, quando ritenuta necessaria, la voluta e dovuta risoluzione delle occupazioni abusive (o comunque illegittime) che saranno sistemate ricorrendo ad altri istituti più efficaci e di più semplice applicazione, comunque sempre previsti dalla legge fondamentale.

Nell'articolo viene altresì precisato che l'eventuale assegnazione di terre ormai perdute all'uso delle popolazioni residenti dovranno avvenire sempre al prezzo di mercato, riconoscendo agevolazioni ai residenti.

Particolare rilevanza assume il comma quinto che tratta delle aree edificate. Per queste aree, quando hanno perduto in modo irreversibile la destinazione propria delle terre civiche, se ne prevede l'alienazione. In tal senso ha già legiferato anche la Regione Abruzzo (art. 10 l.r. n. 25/88), suscitando la reazione del Commissario per gli usi civici, che ebbe a ricorrere alla Corte Costituzionale, che invece ne riconobbe la legittimità.

E' bene sottolineare che l'alienazione (e quindi la sdemanializzazione) delle terre civiche edificate, non va a sanare automaticamente gli abusi edilizi interferendo con ciò con altre competenze istituzionali. L'eventuale sanatoria edilizia, infatti, resta subordinata alla presenza dei requisiti previsti dalle leggi urbanistiche. La Regione, con l'alienazione delle terre edificate, si limita a prendere atto della irreversibile trasformazione dell'area edificata e ne autorizza l'alienazione.

L'art. 3 delinea la struttura amministrativa regionale affidata all'Ufficio usi civici, da individuarsi nell'ambito della regolamentazione di cui all'art. 8 della recente legge n. 7/97 sull'organizzazione strumentale della nostra regione, prevedendo la presenza di professionalità in materie giuridiche, agronomiche e forestali, tecnico-forestali, informatiche e archivistiche. A tale struttura è affidata la gestione dei procedimenti amministrativi, la formulazione dei programmi da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio regionale, la compilazione dell'inventario delle terre civiche e la tenuta dell'archivio. E' di competenza dell'ufficio la organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei

periti delegati di cui diremo appresso, nonché la gestione degli atti utili per la tutela dei beni e dei diritti delle popolazioni.

L'art. 4 dispone che le anticipazioni relative agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei comuni con eventuale recupero dai proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni civici. E' previsto che la Regione possa contribuire sulla spesa, allorché non è prevedibile il recupero, con un contributo pari al cinquanta per cento.

Il costo delle singole operazioni di sistemazione sono, invece, a carico dei privati interessati. Viene previsto, inoltre, il versamento di un contributo forfettario fisso alla Regione (lire centomila, aggiornabile in base al T.U.S.) da parte degli interessati per la predisposizione e per la ratifica di atti di conciliazione e di disposizione di aree civiche, come alienazioni, concessioni, permutate etc. e di certificazione sulla natura civica dei beni rustici.

L'art. 5 istituisce l'elenco delle terre civiche. La tenuta ed il costante aggiornamento di tale elenco consentirà in ogni momento la conoscenza dell'entità e delle ubicazioni delle terre civiche. In base a tale elenco sarà inoltre possibile il rilascio delle certificazioni della natura giuridica delle terre, che consentirà, tra l'altro, ai notai di procedere ai rogiti senza incorrere nei pericoli di nullità per la mancanza nei catasti e nelle conservatorie di identificazione delle terre del demanio civico come tali.

L'art. 6 tratta delle "Amministrazioni separate di beni di uso civico", dette brevemente A.S.B.U.C.

Queste fondano la loro ragione d'essere nell'art. 26 della legge fondamentale che recita: "...i terreni...di originaria appartenenza delle Frazioni

...saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri...., a profitto dei frazionisti....".

Sul punto occorrerà che la Regione - come già fatto dal altre regioni - approvi un apposito regolamento (3° comma) che chiarisca alcuni aspetti spesso di controversa interpretazione per l'evoluzione avuta dall'ordinamento delle autonomie locali. L'articolo disciplina altresì le modalità di controllo e di vigilanza sui comitati cui è affidata la gestione dell'A.S.B.U.C.

L'art. 7 istituisce l'elenco degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione dei beni civici. Ciò in attuazione dell'art. 66, 5° comma, del d.p.r. n. 616/77.

Il Consiglio regionale, con apposito regolamento, dovrà disciplinare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti professionali di tali figure, le modalità di accesso e del conferimento degli incarichi nonché il trattamento economico delle prestazioni. Va sottolineata la complessità della formazione dell'elenco e della misura dei compensi delle prestazioni, perché le istruttorie possono vedere coinvolte esperti, quali gli storici e i ricercatori d'archivio, per i quali non esistono albi professionali né tariffe stabilite per legge.

L'art. 8 tratta del giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi, per le permutate ed altre funzioni simili già affidate all'U.T.E. quando la competenza amministrativa era riservata allo Stato. Le Commissioni propongono che tale giudizio di congruità venga rilasciato da un collegio formato da tre funzionari nominati dall'Ufficio regionale demanio e patrimonio.

L'art. 9 interessa un aspetto rilevante della materia. Disciplina infatti l'interferenza dei beni civici con gli strumenti urbanistici. La questione viene risolta

alla luce del principio dell'art. 24 della legge fondamentale ai sensi del quale nuove destinazioni dei beni civici che comportano la permanente compromissione degli interessi della popolazione titolare dei beni deve comunque assicurare alla stessa un equivalente corrispettivo, in termini economici, utilizzando le somme ricavate per la valorizzazione del demanio civico o comunque in opere di generale interesse della popolazione stessa. Un analogo principio vale nel caso di limitazione dei diritti civici sulle aree protette (art. 15).

In ogni caso la diversa destinazione di beni civici deve essere preceduta dall'autorizzazione regionale. Sul punto nella seduta congiunta delle Commissioni si è molto riflettuto, cercando di trovare un giusto equilibrio tra i poteri di pianificazione del proprio territorio delle amministrazioni comunali e la necessità di tutela dei beni civici da parte della Regione.

In successivi articoli sono disciplinati aspetti specifici della materia: le procedure e relativi canoni e/o spese per l'affrancazione dei livelli costituiti su beni civici (art.10), lo scioglimento della promiscuità sui "parchi" (art. 11), l'espropriazione dei beni civici (art.12), la raccolta dei prodotti spontanei del suolo (art.16), l'uso civico di pesca ed uso esclusivo di pesca (art.17), le agevolazioni fiscali (art.19).

Gli articoli 13 e 14 trattano della tutela e della vigilanza e sorveglianza dei beni civici, ripartite in compiti specifici tra il Presidente della Giunta ed il Sindaco.

L'art. 15 disciplina i rapporti tra gli enti gestori delle aree naturali protette e gli amministratori dei beni civici. Il principio affermato nella legge è che gli enti gestori possono ridurre la fruibilità dei beni civici per ragioni di tutela delle aree protette. Il tutto deve però essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Regione, sul principio, come già accennato, che tale riduzione

deve essere riequilibrata da un corrispettivo beneficio a vantaggio delle popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi.


L'art. 18 (Norma di coordinamento) dispone che quando i soggetti interessati nei procedimenti di sistemazione degli usi civici sono plurimi, l'Assessore regionale provvede mediante la conferenza dei servizi. L'art. 20 (Norma transitoria) dà mandato all' Assessore regionale all'agricoltura di designare una apposita struttura per gli adempimenti istruttori da svolgere nelle more dell'istituzione dell'ufficio usi civici.

Infine l'art. 21 tratta la norma finanziaria, istituendo il nuovo capitolo denominato " Attuazione legge regionale n."

Sulla base di quanto illustrato, si invita il Consiglio ad approvare i due progetti legislativi esaminati, nel testo unificato proposto dalla 2°, 4° e 5° Commissione in seduta congiunta.

Bari, 30 ottobre 1997

I relatori

Armando Stefanetti


Angelo Cera

Sabino Colangelo

RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
SU
"NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"

Con l'art. 1, terzo comma del D.P.R. 15 Gennaio 1972 n. 11, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le seguenti funzioni amministrative in materia di usi civici: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazione delle unità fondiaria; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza dei comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico. Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha completato il detto trasferimento, così statuendo: "Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento della promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, ed al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla L. 16 giugno 1927 n. 1766 da regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925 n. 2180 e dalla L. 16 marzo 1931 n. 377"

L'approvazione delle ordinanze dei Commissari agli usi civici di cui agli artt. 9 e 10 della L. 16 giugno 1927 n. 1766, è effettuata con decreto ministeriale, d'intesa con la Regione (art. 2 Legge 12 gennaio n. 13).

Art. 71 dello stesso decreto n. 616/1977 prevede, poi, che "sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: ... lett. f) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla L. 16 giugno 1927 n. 1766".

La tabella A, allegata al decreto citato, include nell'elenco degli "Uffici dell'Amministrazione dello Stato trasferiti" gli "Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici".

Infine l'art. 70 lett. b) del decreto citato stabilisce che la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico è attribuita al Comune ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Sull'argomento del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario in materia di usi civici sono intervenuti, fornendo opportuni indirizzi e chiarimenti, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste con la circolare n. 18042 del 27 giugno 1978 ed il Consiglio di Stato con il Parere dell'11 febbraio 1981 n. 1277/79, che, tra l'altro, hanno evidenziato il principio secondo cui la proprietà dei beni di uso civico non può che continuare ad appartenere alle popolazioni e collettività aventi diritto, per cui il trasferimento delle funzioni amministrative, contemplate nei decreti del P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977 non incidono sulla natura dei beni stessi, i quali continuano a rivestire i caratteri della demanialità e della destinazione ai fini dell'interesse pubblico nonché a soggiacere ai fondamentali principi di inalienabilità ed inascepibilità.

La tutela giuridica dei demani comunali collettivi e dei diritti di uso civico, in quanto attività di giurisdizione speciale, continua ad essere esercitata dai Commissari e dai Commissari aggiunti agli usi civici, ai sensi delle leggi 16 giugno 1927 n. 1766 e 10 luglio 1930 n. 1078.

Pertanto sulla scorta della citata Circolare ministeriale e del successivo Parere del Consiglio di Stato possono formularsi i seguenti indirizzi, ai quali la Regione Puglia dovrà uniformarsi nel regolare la materia con propria legge regionale.

S'intendono pertanto trasferite alla Regione tutte le funzioni di natura amministrativa previste dalla legislazione in materia di usi civici, con la sola eccezione dell'approvazione delle legittimazioni ed in particolare:

1) I provvedimenti possessori previsti dall'art. 30 legge n. 1766 del 1927, che regolino provvisoriamente il possesso, secondo il "prudente arbitrio" dell'Autorità, che non siano cioè quelli giurisdizionali adottati ai sensi degli artt. 703 e segg. CPC.

Resta comunque salva la natura giurisdizionale della reintegrazione a seguito di spoglio violento o clandestino, richiamato dall'art. 30 legge n. 1766/1927.

2) L'esecuzione delle decisioni per il rilascio di fondi abusivamente occupati di cui sia stata accertata la demanialità - art. 29, 4° c. - 33, 2° c. legge 1766/1927, 77 Reg. RD 332/1920.

E' fatta salva la natura giurisdizionale di ciò che attiene alla risoluzione delle questioni che sorgono nel corso delle esecuzioni.

3) L'approvazione definitiva del Ministero, delle "conciliazioni" previste dall'art. 29 legge n.1766/1927, fermo restando la competenza funzionale del Commissario in sede giurisdizionale nel corso dei giudizi dinanzi a lui pendenti nel "promuovere" una conciliazione ai sensi dell'art. 185 CPC.

4) Il provvedimento di restituzione del fondo abusivamente occupato, di cui sia incontestata o già accertata la qualità demaniale, quale applicazione del potere di autotutela della P.A. - reintegra ex art. 29,3°c. legge n. 1766/1927 - fatta salva la natura giurisdizionale dell'azione, quando si discuta sulla "qualitas soli" - rivendica art. 29,2°c. legge n.1766/1927.

5) la trasformazione delle concessioni di utenza in enfiteusi perpetua ai sensi degli artt. 26 e 27 RD 322/1928:

Atteso il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni, non è più previsto il parere del Commissario sulle autorizzazioni ad alienare terre comuni o demani comunali o provenienti dall'affrancazione di usi civici, previsto dall'art. 39,2°c. RD 26 febbraio 1928 n.332.

Così pure in materia di legittimazioni di occupazioni abusive di terre di uso civico con l'effetto di trasformare il demanio in allodio (artt.9 e 10 legge n. 1766/1927, 66 c.7 e 71 lett.) D.P.R. n.616/77, da adottarsi con ordinanza del Commissario, previa intesa con la Giunta Regionale, che in proposito esprime un proprio preventivo parere, l'approvazione definitiva è ora devoluta al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che, ai sensi dell'art.2 della legge 12 gennaio 1991 n.13, provvede con decreto atto amministrativo conclusivo del precedente di legittimazione, impugnabile in sede giurisdizionale come ogni altro atto amministrativo.

6) La decisione dei ricorsi amministrativi prodotti contro i provvedimenti del Commissario in materia di liquidazione di usi civici esistenti o pretesi dalle popolazioni su terreni di proprietà di terzi, ai sensi dell'art.14 del R.D. n.332/1928, nonché contro l'ordinanza commissariale di tassazione di spese e competenze agli istruttori ed ai periti (art.63 R.D. 332/1928).

7) L'onere delle spese relative alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni, secondo una disciplina che dovrà essere adottata dalla Regione in sede di bilancio.

Resta comunque operativa la particolare disposizione dell'art.2 del R.D. 15 novembre 1925 n.2180, per cui il deposito dei fondi per le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali debba essere anteriore all'affidamento di incarichi ad istruttori e periti.

Tali fondi, che provengono da anticipazioni dei Comuni, delle associazioni agrarie (art.30 L.1966/1927) e dei privati (art.7 R.D. 332/1928) sono depositati, nella misura stabilita dal Commissari agli usi civici presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali con il sistema dei depositi giudiziari e fanno parte del bilancio regionale.

Fa d'uopo, da ultimo, annotare che l'Ufficio di Commissario agli usi civici, che non risulta "soppresso" col D.P.R. n.616/1977, bensì "trasferito" alle Regioni nella tabella A allegata al D.P.R. citato, permanga non solo come organo giurisdizionale statale per l'esercizio delle relative funzioni, ma altresì come organo amministrativo per la parte amministrativa trasferita alle Regioni, per cui le competenze attinenti alla materia demaniale civica vengono esercitate dalla Regione tramite il Commissariato, quale ufficio regionale amministrativo, che ha preso il posto di quello ministeriale.

In questa funzione il Commissario svolge la propria attività amministrativa, istruendo le istanze, corredandole del suo parere e trasmettendole ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad alienare beni e demani civici comunali o frazionali (parere con carattere obbligatorio, che ha l'effetto giuridico di togliere il vincolo di inalienabilità, al quale è soggetto il bene di uso civico - artt. 12 e 24 legge 1766/1927, 39 c.2 R.D. n.332/1928), del mutamento di destinazione dei terreni di uso civico (art.41 RD n.332/1928), dell'utilizzazione dei capitali provenienti da operazioni demaniali per opere permanenti di interesse generale nonché dello svincolo dei titoli del debito pubblico nei quali i capitali furono investiti (art. 24 cit.).

Il disegno di legge si articola in quattro titoli:

il 1° comprende le norme di carattere generale, il 2° le norme procedurali, il 3° riguarda la istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici, il titolo 4°, infine, riguarda il regime urbanistico dei suoli di uso civico con le relative norme transitorie.

Nella compilazione di detta proposta legislativa sono state con dovizia utilizzate le esperienze da tempo acquisite da altre Regioni (Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania), che hanno già provveduto sull'argomento della gestione degli usi civici.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE FORESTE CACCIA E PESCA

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI USI CIVICI

Con D.P.R. 15.1.1972 n.11 e, successivamente, con D.P.R. 24.7.1977 n.616, sono state trasferite alle Regioni, tra le varie competenze, anche quelle in materia di usi civici. Sono infatti delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione e all'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, ivi comprese le nomine dei periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono, altresì, trasferite le competenze attribuite all'allora Ministero dell'Agricoltura dalla L.16.6.1927 n.1766, dal regolamento approvato con R.D. 15.11.1925 n.2180 e dalla L. 16.3.1931 n.377, ad altri organi periferici diversi e al Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Tale materia delegata però, sino ad oggi, non ha ricevuto dalla Regione Puglia una regolamentazione che predisponga una precisa distribuzione di competenze e compiti attraverso apposita legge.

Tra l'altro, anche a livello nazionale si è in attesa di una legge quadro in materia, attualmente in fase di stesura, che dia le direttive generali.

Si impone, pertanto, con urgenza indifferibile, anche nelle more dell'adozione di una legge quadro nazionale, la predisposizione di un reticolato di norme che regolamenti la materia degli usi civici con norme di ordine organizzativo e norme di ordine procedurale.


Il disegno di legge che questo Assessorato si appresta a predisporre è costituito da un reticolato di artt.16 di cui i primi tre disciplinano le competenze amministrative regionali in materia di usi civici, dall'art.4 all'art.15 la legge si occupa delle procedure e, infine, l'ultimo articolo disciplina la parte finanziaria.

Tra l'altro, non si prevede un grosso onere finanziario a carico della Regione considerato che l'unico impegno di spesa si riferisce al compenso per i tecnici ed esperti, previsti dall'art.3 -com.4- del presente d.d.l. e che, si ritiene possa essere quantificato in £ 300.000.000 per anno.

Il Funzionario istruttore *[Signature]*

Il Dirigente del Settore *[Signature]*

L'Assessore *[Signature]*



RELAZIONE

90

Con questo disegno di legge la Regione Puglia regola le funzioni amministrative in materia di usi civici che lo Stato le ha trasferito con l'art.1 del DPR n.11 del 15 gennaio 1972, con gli artt. 66 e 100 del DPR n.616 del 14 luglio 1977 e con l'art.2 della legge 4 dicembre 1993 n.491.

L'espressione "Usi Civici" è propria della cultura giuridica meridionale, estesa a tutto il territorio nazionale con la vigente legge n.1766 del 16 giugno 1927.

Essa indica i diritti delle collettività sia sulle terre private già appartenenti ai signori feudali di vario grado, o su terre appartenenti alle collettività stesse, "ab immemorabili" fin dalla loro aggregazione.

Queste terre, nell'ex Regno delle due Sicilie, sono di norma ora attribuite catastalmente ai Comuni, o alle Frazioni quando queste rappresentano Comunità già autonome, e sono destinate al soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni rurali residenti.

I diritti delle popolazioni su queste terre, riconosciuti come diritti di "condominio" dalla costante giurisprudenza della Cassazione, hanno carattere di demanialità essendo imprescrittibili, inalienabili e inusucapibili. Riguardano quindi terre private gravate da usi civici, o terre di originaria appartenenza delle Comunità. Riguardano altresì quelle altre terre, alle precedenti assimilate, pervenute alle comunità per l'applicazione delle varie leggi di sdemanializzazione succedutesi nel tempo.

La materia è attualmente regolata dalla legge 16 giugno 1927 n.1766 e dal Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332.

La notevole giurisprudenza, commissariale e della Cassazione, con i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale e le nuove leggi che trattano del territorio rurale, sia pianiziale che montano, rendono difficile la lettura e l'applicazione di tali norme legislative e regolamentari.

Da questa situazione discende la necessità di una nuova legge nazionale che prenda atto della situazione di difficile gestione, anche per la mutata realtà storica ed economica italiana e, in particolare, delle mutate condizioni del mondo rurale.

Tuttavia, poiché l'iter dell'approvazione di un testo di Legge quadro non appare breve, occorre che la Regione Puglia si doti di un proprio strumento legislativo per dare concrete risposte alle istanze del mondo rurale, che vede troppi ostacoli per l'intrapresa di nuove iniziative imprenditoriali.

Pertanto, sia pure nella consapevolezza dei limiti imposti al legislatore regionale dalle norme statali vigenti in materia di usi civici, la Regione si accinge a recepire i dettati della legge nazionale, partendo dalla indiscussa e riconosciuta validità della legge nel suo aspetto tecnico-amministrativo, per renderla attuale. Ciò è reso urgente dai recenti eventi legislativi come la legge urbanistica n.47/85, la legge Galasso n.431/85, la legge sulle aree protette n.394/91, la legge sulle risorse idriche n.36/94 e la legge della montagna n.97/94.

La delicatezza dei problemi e la loro complessità, che vanno a coinvolgere gran parte della popolazione pugliese, che da troppo tempo richiede interventi sistematori delle situazioni irregolari che si sono venute a creare con occupazioni improprie o viziate da illegittimità, spesso coinvolgenti loro malgrado le stesse istituzioni preposte alla tutela dei beni e dei diritti civici, impongono tempestiva risposta.

Per meglio comprendere l'importanza degli usi civici nella Regione Puglia è necessario ricordare che il fenomeno è stimato interessare almeno il venticinque per cento del territorio regionale, coinvolgendo direttamente o indirettamente non meno del venticinque per cento della popolazione.

Il disegno di legge che si propone per l'approvazione tiene conto particolarmente delle esperienze maturate dall'ufficio regionale usi civici e da quelle maturate nelle altre Regioni e

Province autonome, in particolare in quelle che hanno prodotto e applicato una propria legge regionale.

Ha come compito la rilevazione esatta delle realtà di ogni singolo Comune, la sistemazione di tutte le situazioni irregolari, per poi approdare alla piena conoscenza delle aree di demanio civico da tutelare e da conservare per il loro sviluppo compatibile e coordinato.

Le sistemazioni dovranno avvenire senza dispersione del patrimonio civico silvo-pastorale che rappresenta un bene territoriale di inestimabile valore che ne trascende quello venale, anch'esso rilevantisimo.

La conoscenza delle entità, della natura e della esatta ubicazione di queste terre, consentirà ai Comuni e alle Frazioni titolari della gestione, e agli altri enti territoriali, di inserire detti beni nella programmazione di azioni produttive.

La gestione corretta di questi beni, con il coinvolgimento diretto delle popolazioni residenti, può consentire la partecipazione ai diversi Regolamenti della C.E.E., con notevoli ripercussioni positive sull'economia regionale complessiva, e quindi sull'occupazione.

La Regione potrà così svolgere anche le funzioni di tutela dei diritti e dei beni appartenenti alle popolazioni, trasferitele definitivamente dallo Stato con i DD.PP.RR. n.11/72 e n.616/77 e con la L. n.491/93.

L'ultima considerazione è sul metodo seguito nella formulazione dell'articolato del disegno di legge.

Tenuti presenti costantemente i problemi reali nei quali si imbattono quotidianamente le popolazioni rurali, si sono ricercate le soluzioni possibili compatibili con la legislazione vigente.

Il detto iter programmatico delle operazioni di sistemazione dei demani civici non impedisce certamente di affrontare singoli problemi che richiedono soluzioni urgenti.

La presente legge regionale si configura, dunque, come strumento efficace per riorientare la tendenza d'uso delle risorse al graduale recupero del patrimonio rurale, storico, culturale della Regione come scelta qualificante del programma regionale.

Si è curato il testo in modo tale che chiarezza e semplicità ne facciano strumento di immediata, facile e trasparente applicazione delle intenzioni e delle volontà di tutti coloro che hanno a cuore un ordinato e duraturo sviluppo della territorio pugliese e delle sue risorse.

dottor Luigi Olivetti
Luigi Olivetti



Consiglio Regionale della Puglia

1

99

Testo proposto dalla 2°- 4° e 5° Commissione
in seduta congiunta

"Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332".

Art. 1

(Usi civici e beni collettivi. Finalità e competenze)

1. La Regione tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguarda l'integrità di quelli meritevoli di conservazione.

2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al comune competente per territorio, già appartenenti alle comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprietà collettiva.

3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività silvo-pastorali al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.

4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'art. 1 del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 già di competenza del Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici dello Stato.

1

Art. 2

(Procedimenti amministrativi)

1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.

2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.

3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui al successivo art. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui al seguente art. 8. Con criteri univoci per singoli comuni o frazioni, potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale.

4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione dei beni, e quindi potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore

al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.

5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.

6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dell'ente titolare della gestione.

Art. 3

(Ufficio usi civici, competenze, programmazione)

1. I compiti relativi all'applicazione della presente legge sono affidati all'ufficio usi civici del settore agricoltura da individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e archivistiche.

2. L'ufficio istruisce gli atti, tiene l'Inventario dei beni civici, predispone ed attua i conseguenziali provvedimenti da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, , tenendone l'elenco, e segue quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.

Art. 4

(Contributi agli enti titolari di beni civici e oneri relativi ai procedimenti)

1. Le anticipazioni relativi agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei comuni con recupero della spesa degli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.

2. Gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di questi.

3. Per la predisposizione e per la ratifica di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi, autorizzazione a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 5, è dovuto il versamento alla Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila, aggiornabile in base al tasso programmato d'inflazione.

Art. 5

(Inventario e certificazioni)

1. La Regione tiene l'inventario dei beni civici distinto per comune e per frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul bollettino ufficiale e inviati agli ordini notarili.

2. L'ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata dalla individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla natura civica o meno di questi.

Art. 6

(Amministrazione separata di beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione)

1. I beni civici appartenenti a comunità già autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

2. I comuni interessati da significativa entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di amministrazioni separate di beni di uso civico (A.S.B.U.C.) da affidare a comitati di cui al comma precedente.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento di attuazione della legge n. 278/57.

4. I comitati inviano le proprie deliberazioni ai comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro venti giorni dal ricevimento si intendono approvati.

5. Il comune attua il controllo di legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti giorni si intendono approvati.

6. La vigilanza sull'amministrazione separata dei beni civici è attribuita ai comuni. La sorveglianza sulle A.S.B.U.C. è affidata al sindaco del comune.

7. La presente materia potrà essere delegata o trasferita alle province in attuazione delle leggi sulla delega e di trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile l'accertamento e la tutela degli usi civici.

Art. 7**(Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze)**

1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione dei beni civici è istituito apposito elenco, costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati tecnici.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati tecnici., le modalità di accesso nell'elenco e del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il trattamento economico delle prestazioni.

Art. 8**(Giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico)**

1. Le funzioni amministrative riguardanti il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate, e l'accertamento delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici, sono svolte dai periti tecnici demaniali ed approvati da un collegio di tre funzionari nominati dall'ufficio demanio e patrimonio.

Art. 9**(Beni civici e strumenti urbanistici)**

1. Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal comune in sede di formazione dello strumento urbanistico, deve essere proceduta dall'autorizzazione regionale al

mutamento di destinazione. Quando i beni civici interessati riguardano una amministrazione separata (A.S.B.U.C.), occorre il preventivo assenso di questa.

2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa istruttoria, quando è riscontrato l'interesse generale della popolazione titolare dei beni.

3. Quando la nuova destinazione proposta comporta la permanente compromissione degli usi civici, l'istanza può essere accolta soltanto con l'istituto dell'alienazione, trasferendo, ai sensi dell'art. 24 della legge fondamentale, gli interessi della popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa.

Art. 10

(Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici)

1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari.
2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario, contestualmente, alla Regione e al comune concedente cui sono ancora catastalmente intestati i beni.
3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato dal comune, dispone l'affrancazione del canone (livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni.
4. La Regione dispone altresì, la registrazione e la trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

5. Le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con onere a carico del livellario affrancante.

6. L'efficacia dell'atto regionale è subordinata all'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato.

Art. 11

(Diritti promiscui sui "parchi")

1. Le promiscuità costituite sui "parchi" della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora resti un rapporto d'uso tra comunità e parchista, quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dell'area, desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole, ricondotto al cinquanta per cento.

2. Lo scioglimento della promiscuità, quando avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi, dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide l'area al cinquanta per cento tra il comune e il parchista.

3. Il privato parchista, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto di acquistare la parte spettante al comune. Anche in tal caso il prezzo è desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole.

4. Su istanza, potrà essere accordata la rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.

5. Gli oneri peritali sono ripartiti in eguale misura tra il comune e il parchista.

Art. 12

(Espropriazione dei beni civici)

1. I decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora gravati da usi civici, debbono ottenere l'assenso della Regione.

2. Le terre private ancora gravate da usi civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento sull'ammontare del valore del bene dovuto al comune o all'A.S.B.U.C..

3. In caso di riconosciuta urgenza della liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore all'ottavo di legge.

Art. 13

(Tutela dei beni civici)

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. L'ufficio usi civici collabora con l'organo giudiziario competente in materia di usi civici, anche quando non viene contestata la natura civica dei beni.

2. In presenza di occupazioni abusive di aree civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta giorni per l'eventuale riduzione in pristino e per il rilascio dell'area.

3. L'azione di tutela può essere esercitata dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

4. Della reintegra ne viene data comunicazione alla procura circondariale competente per territorio.

Art. 14

(Vigilanza e sorveglianza)

1. Coerentemente ai disposti dell'art. 64 del r.d. n. 332/28 e dell'art. 78 del d.p.r. n. 616/77, la vigilanza sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al comune, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.

Art. 15

(Usi civici e aree protette)

1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la compatibilità ambientale degli usi.

2. L'eventuale incompatibilità degli usi con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve essere dimostrata dall'ente parco.

3. La Regione potrà accogliere l'istanza dell'ente gestore delle aree protette, e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.

4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono effettuati dai residenti titolari del diritto civico, a ciò autorizzati.

Art. 16

(Prodotti spontanei del suolo)

1. Per la raccolta dei tartufi si fa riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. L'esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e, quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.

2. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco è regolata dalle leggi 16 dicembre 1985, n. 752 e 23 agosto 1993, n. 352 dalle eventuali leggi regionali in materia.

3. Nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi, è riservata ai titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione.

Art. 17**(Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca)**

1. Il diritto di uso civico di pesca non dà luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal comune , o comunque dall'ente titolare della gestione dei beni civici, e approvato dalla Regione.
2. In presenza di diritto civico di pesca, la concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento delle preminenti necessità degli utenti.
3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica valgono anche per le aree destinate all'uso civico.

Art. 18**(Norma di coordinamento)**

1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi civici sono coinvolte altre strutture regionali, l'Assessore regionale competente o suo delegato indice una conferenza tra i soggetti interessati.

Art. 19**(Agevolazioni fiscali)**

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Fino alla istituzione dell'ufficio usi civici di cui all'art. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita struttura designata dall'Assessore regionale all'agricoltura, cui è preposto un dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore all'VIII°.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di L. 100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge. La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della parte spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, approvato con la legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione: "Attuazione legge regionalen. in materia di usi civici".

2. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1997, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni:

Variazione in diminuzione

	Competenza	Cassa
cap. 114120	da L. 6.000.000.000	da L. 6.000.000.000
	a L. 5.900.000.000	a L. 5.900.000.000

Capitolo di nuova istituzione

c.n.i.	L. 100.000.000	L. 100.000.000
--------	----------------	----------------

TESTO P.D.L. CERA

"NORME IN MATERIA DI USI CIVICI"

TITOLO 1°

-NORME GENERALI-

ART.1

Per l'attuazione delle funzioni amministrative, trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, in materia di usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n.1766, al regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Per quanto in questa non previsto si richiamano le disposizioni della legislazione statale in materia.

ART.2

Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione, sono esercitate dalla Giunta Regionale di intesa con il Commissario agli usi civici.

ART.3

Il Commissariato agli Usi Civici per la competenza amministrativa assume la denominazione di Settore del Commissariato agli usi civici della Regione Puglia.

ART.4

-Nomina Assessori ed Incaricati-

Per la nomina degli assessori e degli incaricati addetti agli usi civici, ai sensi dell'art.26 legge 16 giugno 1927, n. 1766, provvede, su proposta del Commissario, la Giunta Regionale col

procedimento previsto dal citato art.28 e con l'assenso del Consiglio superiore della magistratura, qualora siano stati proposti alla nomina di assessori magistrati ordinari.

ART.5

- Settore del Commissariato agli Usi Civici -

Compete al Settore l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

- identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze modificative sui terreni comunali, già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);
- relazione di un piano regionale di sviluppo per la gestione delle terre di uso civico;
- indagine sulla destinazione dei terreni di uso civico e sulle promiscuità;
- formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed a istruttori e relativi atti amministrativi;
- acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegro e scioglimento di promiscuità;
- formulazione e aggiornamento di un inventario e di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;
- predisposizione degli atti formali di accertamento sulla sussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;
- pareri relativi all'approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie e dei comuni per le parti riguardanti gli usi civici;
- istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazioni alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessione d'uso ecc.;
- adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti all'approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;
- adempimenti relativi alla formazione del piano di riparto di contributi ai comuni per attività di ricerca, strumentazione cartografica e altre collaborazioni istruttorie.

ART. 6

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento, le terre possedute da Comuni, Frazioni, Università Agrarie comunque denominate soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da : scioglimento delle promiscuità di cui all'art.8 della legge 1788/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art.22 della stessa legge e dell'art.9 della legge 3 dicembre 1971, n.1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni pugliesi, per l'incremento della forestazione e della zootecnia nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale.

La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni interessate alle terre civiche.

ART. 7

- Programma di gestione produttiva delle terre civiche -

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di terre di uso civico ed anche la redazione di un piano regionale nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Settore:

- 1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;
- 2) individua soluzioni gestionali tecnico-colturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;
- 3) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-colturale, in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;
- 4) dà impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle Amministrazioni separate frazionali, dei piani e dei programmi di gestione e sviluppo di loro competenza;
- 5) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi predetti;
- 6) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

ART. 8

- Tutela dei beni civici -

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici, nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede la Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il Settore regionale di cui al precedente art.3, che procede ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 40 per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato ed a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai Presidenti delle Amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 9

La Regione trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, entro novanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in servizio.

Eventuali occupazioni abusive o con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

A seguito della trasmissione degli elenchi ai comuni e frazioni, la Regione, alla stregua delle indagini di ufficio e delle notizie acquisite, formerà l'inventario delle terre, distinte per enti di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'art.8 della legge 16 giugno 1927, n.1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità, con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per la finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, e sentito il Commissario agli usi civici, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, ai provvedimenti possessori dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione enfiteusi perpetua,

alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni. La Giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente, già di competenza ministeriale, afferente alle materie trasferite.

ART. 10

-Inventari delle terre civiche-

Ai fini della redazione del piano di sviluppo nonché della programmazione economica regionale, il Settore di cui al precedente art.3 predispono l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale, distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni o da Amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalle popolazioni utenti a qualsiasi titolo, curando altresì un archivio cartografico.

In particolare, nell'inventario delle terre dovranno essere indicate, con i dati catastali e confini, il grado di accorpamento, la ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale, distinta in alto fusto ecceduo, con le specie predominanti e le relative percentuali.

Dovrà essere specificata, inoltre, l'eventuale assegnazione a categoria, ai sensi dell'art.11 della legge 1786/1927. Sulla base di informazioni, raccolte sul luogo e di adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi siano ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratti.

I beni civici di appartenenza promiscuo, ai sensi dell'art.8 della legge 1786 del 1927, saranno riportati in inventario con l'identificazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso.

In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art.3 della legge 1786/1927 e dell'art.2 del R.D. 751/1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali.

Per la redazione degli inventari e dell'archivio cartografico, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta Regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi.

Per la redazione degli inventari e dell'archivio cartografico, la Giunta Regionale, su proposta del Commissariato, può conferire incarichi professionali ad Enti ed Istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dott. in agraria e simili.

ART.11

-Piano regionale di utilizzazione dei beni civici-

Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, che a tal fine si avvale dei Comuni e delle Comunità Montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo ove esistenti, adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali o comunque in concessione, gli organi preposti alla gestione di essi.

Nel piano regionale sono indicate, nel rispetto dei diritti delle popolazioni sulle terre e degli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale quelle a vocazione pascoliva (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle

popolazioni potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale, a quelle turistiche e di ricerca scientifica;

b) le disponibilità finanziarie regionali destinate ai Comuni, Amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;

c) Le aziende regionali pilota di cui una per il settore forestazione e l'altra per il settore zootecnico, da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria A, ai sensi dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766 o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al Settore regionale di cui al precedente art.3 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

All'approvazione dei piani di cui al comma precedente procede la Giunta Regionale, sentito il Commissariato agli Usi Civici.

ART.12

-Provvidenze finanziarie per la gestione dei beni civici-

I soggetti di cui all'art.11 possono richiedere alla Giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settori, nazionali e da norme della Comunità Economica Europea.

Sono a carico della regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, e dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni, che sono a carico dei soggetti interessati.

Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai Comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

Le domande dei comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale, e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

La Giunta Regionale delibera il piano di riparto fra i comuni richiedenti.

La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata dagli enti interessati.

ART.13

-Destinazione dei beni di categoria A-

Le terre civiche appartenenti alla categoria A), sono destinate ad utilizzazione boschiva e pascolativa e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi di cat. A).

Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n.1102 ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale le comunità montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolative site nei propri comprensori, anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art.11.

Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del competente preposto al settore Agricoltura, di intesa con il competente al settore Turismo, sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati ad utilizzazione turistica.

Il Consiglio regionale stabilisce le modalità ed i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

ART. 14

-Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di cat.A-

Le terre civiche di cat.A) o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

- a) dai Comuni;
- b) attraverso aziende specializzate di iniziativa dei Comuni, singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed, in particolare, degli artt.139 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 e degli artt. 146 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n.1126;
- c) attraverso convenzioni di società di capitali, a cui possono partecipare in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione, le Province territorialmente interessate, persone fisiche o enti pubblici e privati;
- d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscono una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolativo o di altra utilizzazione, a cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:
 - 1)-società cooperative, costituite secondo le disposizioni del codice civile e del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, ed alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il Comune o la Amministrazione separata frazionale;
 - 2)-coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella frazione.

Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo sono deliberate dalla Giunta regionale, provi pareri del Comune o dell'Amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del settore regionale di cui all'art.3 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive, pascolative, di valorizzazioni di natura faunistica, anche per fini di ricerca scientifica o di sviluppo culturale-turistico.

ART. 15

In caso di inerzia da parte dei comuni, delle frazioni dei comuni, università o altri enti comunque denominati a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo potranno essere accolte, in via transitoria, le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre, secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere le tempestive realizzazioni previste nel piano regionale.

I comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande si intendono rigettate.

Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nell'impresa cooperativa, i comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni del

comuni, ovvero società a partecipazione statale specializzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa.

ART. 16

-Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche-

Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art.12 della legge 16 giugno 1927 n.1786 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati.

Tutti i cittadini possono prendere visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore turistico, ambientale ed agricolo, tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta Regionale, tramite il Settore del Commissariato agli Usi Civici, che esprime altresì il proprio parere.

La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte di tale Settore, provvede sull'istanza con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art.41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332.

L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini propri ovvero il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante, ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita, anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antefiore regime giuridico.

Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienare.

I prezzi corrisposti per l'alienazione nonché gli indennizzi deliberati dal Consiglio Regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la programmazione locale e sono investiti in via provvisoria e previo parere della Giunta Regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito.

Gli enti interessati comunicano entro tre mesi alla Giunta Regionale l'avvenuta destinazione degli indennizzi, allegando la documentazione necessaria.

Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzate, oltre che nell'ambito delle finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesaggistici o di assetto del territorio vigenti.

ART. 17

Fino all'entrata delle nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le

ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'art.11 della legge 16 giugno 1927, n.1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta Regionale, con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali, delega al Commissariato di cui all'art.3 tutti gli adempimenti dei relativi procedimenti ancorché di rilevanza esterna, ivi compresi quelli relativi alla nomina dei periti istruttori.

ART.18

Le legittimazioni di cui all'art.9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nelle sole ipotesi di miglioramenti agrari, di ricerca scientifica, o di incremento colturale, ambientale e turistico.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

ART.19

I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere alla introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive e di valorizzazione ambientale nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalla Regione, e dalle comunità che eserciteranno, inoltre la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione, i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Gli Enti interessati potranno rinviare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al comma 1;

qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescindere in tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

ART.20

Comuni e Frazioni, per la gestione dei terreni civici, preferiranno la concessione ad imprese cooperative basate su rigorosi criteri amministrativi ed economici, i cui regolamenti adottati dai Consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

A) la partecipazione all'impresa cooperativa del Comune (o di altro ente), che ne diventa socio, conferendo, come sua quota capitale, le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili ad esso spettante. Potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione o le comunità in quanto apportatrici di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

B) le cooperative per la gestione associata da parte dei produttori dell'insieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'art. precedente, saranno aperte a tutti i cittadini provvisti dei requisiti di professionalità ai coltivatori ed ai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione;

C) l'intervento eventuale di imprese specializzate delle PP SS e di enti pubblici portatori di tecnologia e di capitali;

D) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;
 E) la composizione del Consiglio di amministrazione della azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.
 Nel Consiglio dell'azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentano il Comune, la Comunità Montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri enti pubblici e società a partecipazione statale.
 La loro presenza nel Consiglio dovrà tendere comunque ad essere maggioritaria ed lasciare comunque spazio alla gestione dell'azienda da parte dei produttori.

ART.21

La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.
 I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi, la cui attuazione è stata loro affidata.

ART.22

E' fatto divieto ai Comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici.
 Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge al fine di renderla economicamente dinamica e funzionale nel suo ruolo propulsivo dell'economia della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima, secondo i piani di sviluppo adottati.
 Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito da imprese cooperative.

ART.23

Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli art.12 della legge 16 giugno 1927,n.1786 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,n.332.
 L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-olivo-pastorale, quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.
 Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.16 nonché per la concessione di terre, non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

TITOLO II

-NORME PROCEDURALI IN MATERIA DI USI CIVICI-

1- Affrancazione

- 1.1 - I terreni contemplati dai successivi secondo e terzo comma sono considerati a tutti gli effetti affrancati dal gravame d'uso civico.
- 1.2 - I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già visti dal commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione ai sensi dell'art.15 del R.D.26 febbraio 1928, n.332, all'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui l'art.7 della legge 16 giugno 1927, n.1786, inferiore a £. 10.000.
- 1.3 - Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici sui terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione, qualora il canone enfiteutico annuo di affrancazione sia previsto in misura inferiore a £. 20.000.
- 1.4 - Il relativo decreto dichiarativo, pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivo, diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizioni da parte del comune o dei cittadini.
- 1.5 - In caso di presentazione di opposizione nel suindicato periodo di pubblicazione, la Giunta regionale adotta le definitive determinazioni.

2 - Liquidazione a canone enfiteutico

- 2.1 - Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici su terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico annuo di affrancazione inferiore alle £.50.000, può essere stabilito dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente per materia, se delegato, su richiesta del comune, il pagamento dell'intero ammontare del capitale di affrancazione in non più di cinque annualità consecutive.
- 2.2 - Qualora il canone sia superiore a £. 50.000 ed inferiore a £. 100.000, il pagamento potrà essere stabilito in non più di dieci annualità consecutive.
- 2.3 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento del canone imposto, in sede di legittimazione di occupazioni abusive, ai sensi dell'art.10 della legge 16 giugno 1927 n.1786.

3 - Domanda di liquidazione

- 3.1 - Su domanda degli interessati è emessa in qualsiasi momento la liquidazione degli usi civici su terreni alieni anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti i parte dei terreni siti in un comune ovvero, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
- 3.2 la domanda deve contenere l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone in natura enfiteutica ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n.1786.
- 3.3 Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta qualora sulla medesima si sia espresso favorevole il Consiglio comunale e, per i beni frazionati e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esiste, della frazione o della associazione interessata, previo parere di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

4 - Promiscuità

- 4.1 Qualora l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione venga esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altro uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo II di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità e attualità di esercizio del diritto.
- 4.2 - Parimenti di regola non si dà luogo a divisione in ogni ipotesi di promiscuità qualora la divisione venga ad interrompere la continuità dei terreni o pregiudichi, a giudizio del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, la migliore utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.

4.3. Qualora venga conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale, in caso di successiva alienazione dei terreni, vengono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzato, le quote del corrispettivo della vendita spettante ad ogni comune, frazione e associazione.

5 - Regolarizzazione

5.1. La Giunta Regionale può, in alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al Titolo I capo IV del R.D. 26 febbraio 1928 n.332, autorizzare la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi.

5.2 Qualora trattasi di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modeste entità a danno di terreni di uso civico comunali, frazionali o delle associazioni, contigui a terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi, su proposta del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, e, per i beni frazionari e delle associazioni, della rappresentanza, ove esistente della frazione o dell'associazione interessata.

5.3 In vista dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi viene chiesto l'avviso del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dall'avviso.

6 - Prescrizioni di strumenti urbanistici

6.1 Qualora il piano regolatore comunale generale prevede per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla cat. A dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766, non si fa luogo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti, salva l'adozione di un decreto, avente valore di atto di ricognizione.

7 - Terreni utilizzabili per la coltura agraria

7.1 Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della legge 16 giugno 1927, n.1766, dei terreni indicati alla lettera B) dell'art. 11 della stessa legge.

7.2 dei terreni comunali medesimi il comune potrà liberamente disporre e perimenti potranno disporre, sentito il Consiglio Comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purchè nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale, senza che occorra una specifica autorizzazione regionale.

7.3 La Giunta Regionale, su richiesta del comune e sentito previamente il consiglio comunale della frazione o dell'associazione interessata, può esentare i capitali e le altre somme di denaro di cui all'art.24 della legge 16 giugno 1927, n.1766, dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

8 - Conciliazione

8.1 Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazione abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dal Settore regionale competente.

8.2 Ove penda procedimento avanti al commissario in giurisdizionale, la Giunta Regionale tiene costantemente informato il Commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

9 - Chiusura delle operazioni

9.1 Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionari d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni nonche ogni altra operazione alle precedenti collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.

9.2 Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici che non abbia carattere autorizzativo di mera ricognizione ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, viene pubblicato all'albo pretorio del comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano stati presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzati al commissario, e inviata alla Regione ed al Comune interessato.

9.3 La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente art. è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza di iniziativa d'ufficio della Regione e su richiesta del commissario.

TITOLO III

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA USI CIVICI.

1 - Albo regionale.

Al fine di disporre dell'apporto di professionisti qualificati nelle specifiche materie attinenti allo svolgimento di operazioni in materia di usi civici, la Regione istituisce l'albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

2 - Caratteristiche dell'albo.

L'Albo regionale di cui al precedente art. è composto di due sezioni:

- 1) sezione tecnica-economica-territoriale;
- 2) sezione storico giuridica.

Nella prima sezione sono iscritti professionisti che nell'attuazione delle operazioni loro commesse, svolgono essenzialmente compiti di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche che caratterizzano le terre gravate di uso civico.

Nella seconda sezione sono iscritti professionisti incaricati dell'accertamento dell'esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarità dei beni da esso gravati.

3 - Contenuti dell'albo

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinati, con apposito regolamento predisposto dal settore Usi Civici e deliberato dal Consiglio Regionale, i contenuti dell'Albo Regionale di cui al precedente art.1 con riferimento ai settori di specializzazione e, nell'ambito di questi all'appartenenza territoriale dei professionisti stessi nonché ai criteri di registrazione degli iscritti.

4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono fare domanda di iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art.1 cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- A) abbiano già espletato o abbiano in corso l'espletamento di incarichi di istruttore, perito o delegato tecnico;
- B) siano in possesso di uno dei titoli di studio che abilitino allo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge od abbiano collaborato con un'istruttore, perito o delegato tecnico iscritto all'albo;
- C) abbiano partecipato ad appositi corsi di specializzazione promossi o riconosciuti dalla Regione.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati, da parte di ciascun professionista, oltre ai dati anagrafici, il luogo di prevalente svolgimento dell'attività professionale, i titoli di studio e professionali, gli incarichi tecnici e storico-giuridico espletati, eventuali specializzazioni ed attività eventualmente svolte ad altro titolo.

5 - Costituzione e gestione dell'Albo

La costituzione e la gestione dell'Albo è affidata ad apposita commissione da:

- A) Presidente della Giunta Regionale o da un'assessore suo delegato che la presiede;
- B) Dal Commissario agli usi civili con funzioni di vice presidente;
- C) Un funzionario ministeriale del Commissariato Usi Civili;
- D) Un funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura designato dal relativo assessore;
- E) Un funzionario in servizio presso il Settore agli Usi Civili, designato dal Commissario che esercita funzioni di segretario;
- F) Tre esperti nella materia, designati dalla Giunta regionale e prescelti tra le categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti dell'albo regionale.

Entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale impartisce apposite direttive per l'espletamento delle funzioni attribuite alla commissione stessa.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica per la durata del mandato regionale. I membri designati possono essere riconfermati.

Le decisioni sono adottate a maggioranza con la presenza di almeno quattro membri.

6- Costituzione dell'Albo

6.1 - Le domande di iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente articolo 4 sono inviate alla commissione preposta alla costituzione e gestione dell'Albo entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al precedente art.3, corredate dalla necessaria documentazione.

La Commissione, nel corso dell'istruttoria delle domande può richiedere l'integrazione degli atti utili per la valutazione della specifica professionalità ai fini dell'iscrizione dell'Albo regionale.

Entro i successivi novanta giorni sono completati gli elenchi dei professionisti iscritti a seconda delle specifiche qualificazioni.

L'Albo, redatto in attuazione dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge, è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

7- Aggiornamento dell'Albo

Definito l'Albo regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso Albo esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.

Ogni sei mesi la Commissione di cui al precedente articolo 5 sottopone alla Giunta regionale gli aggiornamenti dell'Albo del corso del precedente semestre sono state presentate istanze di iscrizione accoglibili. La commissione può proporre anche iscrizioni d'ufficio, contattando in relazione a specifiche esigenze regionali istituti superiori di cultura, università degli studi, ordini professionali.

8- Corsi di perfezionamento e di aggiornamento

La Giunta regionale organizza corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento di istruttori, periti e delegati tecnici per l'espletamento di compiti di istruttoria e verifica demaniale.

Ai corsi di cui al precedente comma possono partecipare professionisti già iscritti all'Albo professionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici o che intendono acquisire il requisito di cui al precedente art.4, lettera C, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo stesso.

9- Piano per il riordino degli Usi Civili

Nelle norme del definitivo assetto nazionale e regionale della materia degli Usi Civili, la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa delegate con il D.P.R. 15 gennaio 1972, 11 e 24 luglio 1977, n.616, attraverso lo svolgimento di operazioni che richiedono valutazioni economiche ed urbanistico-territoriali, finalizzate al riordino degli stessi Usi Civili o dei quali debba essere accertata la esistenza.

49

10- Affidamento degli incarichi per le operazioni attinenti ad ambiti territoriali

Per le finalità di cui al precedente art.9 la Giunta regionale individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale, volte a liquidare il vincolo, laddove esistente, quando ricorrono esigenze di certezza nella titolarità del diritto, a rivendicarlo qualora sia necessario destinare le terre ad esso gravate ad usi più proficui per la comunità che ne è titolare.

L'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale di cui al precedente comma è disposto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e del Commissario agli Usi Civili, sentito lo stesso Commissariato, tra gli iscritti nella sezione prima e nella sezione seconda dell'Albo regionale, tenendo conto della specificità delle operazioni da eseguire.

11- Affidamento di specifici incarichi demaniale

Quando non ricorrono le condizioni per individuare gli ambiti territoriali di cui al precedente art.10 o quando la verifica demaniale si renda necessaria a seguito di attivazione degli organismi per legge abilitati a trattare la materia degli Usi Civili, l'affidamento di specifici incarichi demaniale è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, sentito il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civili, tra gli iscritti alla prima sezione dell'Albo regionale.

L'istruttore perito, nominato ai sensi del precedente comma, può richiedere la nomina di un esperto iscritto alla seconda sezione dello stesso Albo.

La Giunta regionale può richiedere, ove se ne ravvisi la necessità per la peculiarità della operazione demaniale da eseguire, prestazioni a professionisti non iscritti all'Albo nonché ad istituti di cultura e università.

Tale facoltà è riconosciuta dalla Giunta regionale anche quando ricorrono le condizioni di cui al precedente art.10. La individuazione degli ambiti territoriali e la concessione della deroga alla scelta dei periti istruttori e delegati tecnici tra professionisti iscritti all'Albo regionale è disposta con il medesimo atto deliberativo; alla nomina dei professionisti per le singole operazioni demaniale provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto con le procedure previste nel precedente art.10, secondo comma.

12- Informativa alla commissione

Degli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e dell'esito degli stessi deve essere data notizia da parte dell'Assessore regionale all'Agricoltura alla Commissione preposta alla costituzione e alla gestione dell'Albo regionale dei periti, istruttori e delegati tecnici la quale se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

La Commissione è tenuta ad istituire ed aggiornare apposito elenco, a supporto dell'attività della Giunta regionale per il conferimento degli incarichi.

13- Retribuzione dei periti, istruttori e delegati tecnici

Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsiasi incarico connesso ad operazioni demaniale, volte al riordino degli uffici civili, comprendono gli onorari, le indennità e i rimborsi spesa.

Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei comuni e delle associazioni agrarie interessate alle operazioni che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali.

Il pagamento delle competenze è disposto dai comuni e delle associazioni agrarie, previa liquidazione del Presidente della Commissione di cui all'art.5, pag.19, sentita la commissione stessa.

14- Criteri per determinare la retribuzione

Gli onorari da corrispondere ai periti, istruttori e delegati tecnici sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacanze o in percentuale, nelle misure e con le modalità previste dalle leggi statali in materia di consulenze di incarichi giudiziari.

15- Incarichi collegiali

Quando l'incarico per l'espletamento di operazioni demaniali e commesso collegialmente a più professionisti, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Ove i Comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedano alle anticipazioni delle spese di cui all'art.39 della legge 16 giugno 1927, n.1766 l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze degli istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rinvio sui comuni, frazioni e comunità nei termini e modi da determinarsi all'atto delle anticipazioni.

La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti commi venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto, da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.1766.

TITOLO IV

-REGIME URBANISTICO DEI SUOLI DI USO CIVICO. NORME TRANSITORIE -

ART.1

-Prescrizioni ai comuni in sede di piano territoriale di coordinamento-

I piani territoriali di coordinamento, formati in esecuzione della legge regionale ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, e qualunque altro piano avente la stessa efficacia debbono contenere, tra le analisi territoriali poste a base della pianificazione un rilevamento delle zone di uso civico distinguendo quelle di proprietà collettiva, quelle di proprietà privata soggetta ad uso civico e quelle sulle quali siano pendenti controversie od esistano pretese di uso civico.

I piani territoriali di coordinamento suddetti contengono prescrizioni, alle quali i comuni sono tenuti a conformare i loro strumenti urbanistici generali, dirette alla salvaguardia delle zone di uso civico, in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione naturale.

Fino a quando non siano stati approvati i piani territoriali di coordinamento di cui al comma precedente e quando ricorrano particolari motivi di urgenza o di interesse pubblico, la specificazione delle prescrizioni di cui al comma precedente ai cui i comuni sono tenuti a conformarsi riguardo a particolari porzioni del loro territorio gravati da usi civici, può essere fatta dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

I piani di cui al precedente primo comma, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766 senza le prescritte autorizzazioni, dovranno essere adeguati ai sensi dei precedenti commi mediante adozione e successiva approvazione di apposita variante, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui al precedente comma, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927 n.1766 e che siano state già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno, entro sei mesi da tale data essere rimessi all'Ente competente per l'adozione, perchè predispongano gli atti di cui al precedente I e II comma.

ART.2

-Criteri da osservarsi nella formazione dello strumento urbanistico generale-

51 18

Ferme restando le disposizioni regionali in materia urbanistica e fatte salvo le più dettagliate prescrizioni che siano contenute nei piani territoriali di coordinamento, i comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:

- 1) il piano regolatore deve essere elaborato tenuto conto la finalità di salvaguardare la destinazione delle zone gravate da uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la conservazione dei diritti civici;
- 2) la destinazione a scopo edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale od industriale delle zone di proprietà collettiva o gravate da uso civico deve essere normalmente esclusa, salvo che la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussistano ragioni di interesse pubblico nonché la possibilità della conservazione dell'uso civico in altri ambienti territoriali del comune;
- 3) ogni modificazione della destinazione delle zone gravate da uso civico deve essere specificatamente motivata e documentata;
- 4) le norme di attuazione dei piani regolatori generali debbono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone gravate di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.

L'Assessorato e il Commissariato agli Usi Civici della Regione devono essere obbligatoriamente sentiti prima dell'adozione del piano regolatore generale o di varianti che interessino zone gravate di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie od esistano pretese di uso civico.

Nel caso in cui venga prevista in sede di formazione del piano regolatore generale la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva appartenenti al comune, in sede di adozione del piano regolatore il Consiglio comunale deve anche richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione di cui all'art.12 della legge 16 giugno 1927, n.1768.

Nel caso in cui la previsione di destinazione di cui innanzi riguarda terreni di proprietà collettiva appartenenti a frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, il comune deve inoltrare il piano regolatore generale alla regione, unendovi la richiesta da parte dell'Ente interessato, alla Giunta regionale, dell'autorizzazione di cui all'art.12 della legge 16 giugno 1927 n.1768, ovvero, in caso di inerzia o rifiuto dell'ente interessato la proposta, di cui agli artt.39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n.332.

La Giunta regionale delibera sulle richieste di autorizzazione contestualmente all'approvazione del piano regolatore generale.

I procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano anche in sede di formazione ed approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale che interessino zone gravate di uso civico.

ART.3

-Criteri da osservarsi in sede di liquidazione di usi civici-

Allorchè si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico che per destinazione del piano regolatore generale o di altre norme urbanistiche oppure per la naturale espansione dell'ambito e per l'edificazione di fatto che si sia su di esse verificate in mancanza di strumento urbanistico generale, abbiano acquistato un carattere edificatorio, sono stimate secondo il loro valore attuale, tenendo conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie.

ART:4

-Alienazione di proprietà civiche divenute edificatorie-

La Giunta Regionale, sentito l'Assessore regionale ed il Commissario agli usi civili, autorizza l'alienazione dei terreni di proprietà collettiva, appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università od associazioni agrarie comunque denominate, quando i terreni abbiano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità del piano regolatore generale vigente e, per i comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art.13 della legge 27 gennaio 1977, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi nel programma pluriennale di attuazione; ovvero per gli altri comuni, siano compresi nel programma di attuazione urbanistica regionale.

I proventi dell'alienazione debbono essere destinati all'acquisto di terreni sui quali si trasferiscono i vincoli esistenti sui terreni alienati ovvero all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sul demanio collettivo ai sensi delle leggi vigenti e secondo le procedure in esse stabilite.

ART.5

-Modalità e prezzo dell'alienazione-

Nei casi previsti dal precedente art.5 l'alienazione deve avvenire per pubblico incanto al prezzo base di stima corrispondente al valore attuale che tenga conto dell'incremento di valore derivante dalla destinazione edificatoria.

L'ente titolare può, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti agli utenti che tengano gli stessi a qualsiasi titolo e che ne facciano domanda sulla base del prezzo di stima, sempre che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto alla edificazione della prima casa per se e per la propria famiglia ovvero alla edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato, se richiesto, in dieci anni con rate annuali posticipate maggiorate dell'interesse del 10 per cento, con garanzia di ipoteca di primo grado su beni in favore dell'ente titolare.

Il trasferimento del bene avverrà al realizzarsi dell'abitazione o del manufatto artigianale di cui al secondo comma del presente articolo e comunque dopo il totale pagamento del prezzo.

ART.6

-Concessione del diritto ad edificare-

In luogo dell'alienazione di cui al precedente art.5, la Giunta regionale può autorizzare l'ente titolare ad effettuare la concessione del diritto ad edificare in favore degli utenti aventi diritto, singoli o riuniti in cooperativa, con i limiti di cui al precedente art.6 secondo comma sempre che le quote in tal modo attribuite costituiscano un'unico comparto senza soluzione di continuità.

Il canone di concessione deve essere commisurato ad un ventesimo del prezzo di stima. La concessione è data per un termine massimo di 30 anni ed è riscattabile alle condizioni stabilite dall'ente concedente.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n.332.

ART.7

-Norme transitorie per l'alienazione di terreni civici oggetto di costruzione abusivamente effettuate-

I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate sono autorizzati ad alienare agli occupatori le superfici di terreni di proprietà collettiva su cui risultino effettuate costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare.

L'alienazione può intervenire ove le opere siano state effettuate in conformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche ovvero siano considerate abusive ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, se suscettibili di sanatoria ai sensi della predetta legge.

L'alienazione deve comprendere il suolo su cui insistono le costruzioni e le superfici di pertinenza determinate ai sensi dell'art.7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47.

Le superfici di terreni civici comprese nelle perimetrazioni di cui alla legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni, delle quali non venga richiesta l'alienazione o la concessione ai sensi dei commi precedenti, possono essere alienate dagli enti titolari entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai precedenti artt.6 e 7.

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni proprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del comune territoriale interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionati, può disporre la classificazione di dette terre dal regime demaniale civico.

ART.8

-Terreni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune-

Le norme degli artt. 1,2,3,5,6 e 7 della presente legge in quanto applicabili, si estendono anche ai terreni aventi utilizzazione agricola o forestale appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni a titolo originario e/o per devoluzione legale da enti morali, opere pie ed enti ospedalieri disciolti.

Alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni od a essi pervenute da enti morali, opere pie od enti ospedalieri disciolti, si applicano le disposizioni del precedente art.8 quando ricorrano i presupposti di cui al medesimo articolo.

ART.9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 comma 2 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 3.8.85

TESTO DISEGNO DI LEGGE**"Norme organizzative e procedurali in materia di usi civici"****Articolo 1****(Funzioni amministrative usi civici)**

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione Puglia con D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sono esercitate dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca.

Articolo 2**(Competenze regionali)**

1. Le attività ricadenti nella competenza della Regione sono le seguenti:
- a) identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze modificative sui terreni comunali già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);
 - b) indagine relativa alla destinazione dei terreni d'uso civico ed in ordine a promiscuità;
 - c) formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed a istruttori e relativi atti amministrativi;
 - d) acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegra e scioglimento di promiscuità;
 - e) formulazione e aggiornamento di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;
 - f) predisposizione degli atti formali di accertamento della sussistenza o insussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;
 - g) adempimenti istruttori relativi all'approvazione di statuti delle Associazioni agrarie e di regolamenti comunali e delle Associazioni stesse;
 - h) istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazione alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessioni d'uso, ecc.;
 - i) adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti all'approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, all'approvazione delle legittimazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;
 - l) adempimenti finalizzati ad avvalersi degli Uffici delle Province e delle Comunità Montane;
 - m) collaborazione con il Magistrato Commissario per la liquidazione degli usi civici per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza.

2. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1., ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

Articolo 3
(Alienazioni e Modificazioni destinazioni d'uso)

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge-quadro nazionale in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni di uso civico, di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927 n.1766, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. La Giunta Regionale può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in commissione ad opere ed interventi di pubblica utilità.

3. La Giunta Regionale può, altresì, autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purchè conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1995, delle Amministrazioni competenti.

4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la Regione può avvalersi degli Uffici di Province o di Comunità Montane, previa intese con le Amministrazioni interessate a norma dell'articolo 19 dello Statuto regionale; la Regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico-giuridiche, iscritti in apposito Albo regionale, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, alimentazione, foreste, caccia e pesca.

5. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito apposito Albo costituito da sezioni separate per specifiche professionalità. Per l'iscrizione all'Albo le domande devono essere presentate al medesimo Assessorato dal primo gennaio al 31 marzo di ogni anno e le stesse domande devono essere istruite entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione.

6. Fino alla data di definitiva istituzione dell'Albo, saranno utilizzati gli esperti e i professionisti iscritti all'Albo istituito presso i Tribunali competenti per provincia.

Articolo 4
(Piano di interventi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità Montane, su indicazioni e proposte dei Comuni e delle Associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per una eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico.

Articolo 5
(Affrancazione)

1. I terreni contemplati dai comma 2. e 3. sono considerati a tutti gli effetti affrancati dal gravame di uso civico.

2. I progetti di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni, già visti dal Commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, e che non abbiano avuto totale o parziale esecuzione ai sensi dell'articolo 15 del R.D. 26 febbraio 1928 n.332, all'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati decaduti per le parti afferenti ai terreni per i quali è stato previsto un canone enfiteutico annuo di affrancazione di cui all'articolo 7 della legge 16 giugno 1927 n.1766, inferiore a diecimila lire.

3. Parimenti non si procederà alla liquidazione degli usi civici su terreni alieni per i quali deve essere ancora formalizzato il progetto di liquidazione, qualora il canone enfiteutico di affrancazione sia previsto in misura inferiore a ventimila lire.

4. Il relativo decreto dichiarativo dell'Assessore competente per materia, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni in cui insistono i terreni di cui al comma 1. per trenta giorni consecutivi, diviene definitivo qualora non siano state prodotte opposizioni da parte del comune, delle Associazioni agrarie o dei cittadini.

5. In caso di presentazione di opposizioni nel suindicato periodo di pubblicazione, il Presidente della Giunta Regionale adotta le definitive determinazioni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 6
(Liquidazione canone enfiteutico)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, qualora il progetto di liquidazione degli usi civici sui terreni alieni preveda per il titolare, anche non individuale, un canone enfiteutico di affrancazione superiore a ventimila lire può essere stabilita dall'Assessore all'Agricoltura la modalità di pagamento del capitale di affrancazione anche mediante rateizzazione.

Articolo 7
(Domanda di liquidazione)

1. Su domanda degli interessati, è ammessa in qualsiasi momento la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune ovvero, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.

2. La domanda deve contenere l'offerta della porzione di terreno da assegnare in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n.1766.

3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta qualora sulla medesima si sia espresso favorevolmente il Consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle Associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'Associazione interessata.

Articolo 8
(Promiscuità)

1. Qualora l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione venga esercitato, in promiscuità o meno, su terreni di esclusiva proprietà di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalità previste dall'articolo 6, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entità ed attualità di esercizio del diritto.

2. Parimenti di regola non si dà luogo a divisione in ogni ipotesi di promiscuità qualora la divisione venga ad interrompere la continuità dei terreni o pregiudichi, a giudizio dell'Assessore competente per materia, la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuità.



37

3. Qualora venga conservata la promiscuità, anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale, in caso di successiva alienazione dei terreni vengono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui al comma 2. dell'articolo 3, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione ed associazione.

Articolo 9 (Regolarizzazione)

1. La Giunta Regionale può, in via alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del R.D. 26 febbraio 1928 n.332, autorizzare la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi.

2. Qualora trattasi di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico comunali, frazionali o delle associazioni contigui ai terreni di proprietà degli occupatori, si può procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del Consiglio comunale da parte dell'Assessore competente per materia, e, per i beni frazionali e dell'associazione, della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata.

3. In vista dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1. e 2. viene chiesto l'avviso del Commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dall'avviso.

Articolo 10 (Prescrizioni di strumenti urbanistici)

1. Qualora il piano regolatore comunale generale preveda per interi comparti il mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria A dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n.1766, non si fa luogo ad ulteriori specifici provvedimenti autorizzativi riguardanti i singoli terreni compresi nei comparti suddetti, salva l'adozione di decreto ai sensi della presente legge, avente valore di atto di ricognizione.

Articolo 11 (Terreni utilizzabili per coltura agraria)

1. Non si procede alla ripartizione di cui all'articolo 13 della legge 16 giugno 1927 n.1766, dei terreni indicati alla lettera b) dell'articolo 11 della stessa legge.

2. Dei terreni comunali medesimi il Comune potrà liberamente disporre e parimenti potranno disporre, sentito il Consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purchè nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale, senza che occorra una specifica autorizzazione regionale, salva l'adozione di decreto ai sensi della presente legge, avente valore di atto di ricognizione.

3. L'Assessore competente per materia, su richiesta del comune e sentito previamente il Consiglio comunale, della frazione e dell'associazione interessata, può esentare i capitali e altre somme di denaro di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927 n.1766, dal vincolo previsto dallo stesso articolo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is slanted upwards to the right.

**Articolo 12
(Conciliazione)**

1. Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione.

2. Ove penda procedimento avanti al Commissario, l'Assessore competente terrà costantemente informato il Commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

**Articolo 13
(Chiusura delle operazioni)**

1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali di uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione alle precedenti collagate, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla formale archiviazione della relativa pratica.

2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, che non abbia carattere autorizzativo o di mera ricognizione, ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, viene pubblicato all'Albo pretorio del comune e diviene definitivo ove entro trenta giorni non siano presentati reclami ed opposizioni; copia dei reclami od opposizioni indirizzate al Commissario è inviata alla Regione e al Comune interessato.

3. La riapertura delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa regionale o su richiesta del Commissario.

4. A tal fine e per ogni altra esigenza, tutti gli atti di archivio sono a disposizione del Commissario.

**Articolo 14
(Competenza istruttoria)**

Nell'attesa della legge di riorganizzazione degli uffici regionali, la competenza per l'istruttoria delle attività relative alla materia degli usi civici è delegata all'Assessorato all'agricoltura. In caso di ricorso per reclami ed opposizioni avverso le determinazioni assessorili, la istruttoria è espletata dalla Presidenza della Giunta Regionale.

**Articolo 15
(Vigilanza)**

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei Comuni e alle Amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

596

2. Il Presidente della Giunta Regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate, nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

Articolo 16
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di £. 300.000.000 per i compensi da erogare ai periti di cui all'articolo 3, comma 4., della presente legge, da iscrivere al capitolo 0121130 della parte spesa.

2. Al finanziamento della precitata somma si provvede mediante l'utilizzazione di una quota delle risorse assegnate alla Puglia per gli interventi programmati in agricoltura, di cui al capitolo di entrata 2032100.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II-IV Commissione

Consigliere il 23-11-95

